Il Sole 24 ORE
05-NOV-2026
da pag. 1-35 /foglio 1 / 2
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 50225 Diffusione: 103693 Lettori: 715000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Data Stampa 6901 Data Stampa 6901
Data Stampa 6901 Data Stampa 6901

Cassazione

Fatture false, rimborso Iva se non c'è danno per l'Erario

Laura Ambrosi
e **Antonio Iorio**
—*a pag. 35*

Cassazione
Fatture false, rimborso Iva ammesso se non c'è danno —*p.35*

Fatture false, rimborso Iva ammesso se non c'è danno

La decisione dovrebbe orientare l'Ufficio che può agevolmente verificare l'esigibilità dell'imposta

Cassazione

L'imposta già versata nella definizione agevolata non preclude la restituzione

In ogni caso l'erario deve incassare per intero l'ammontare della tassa

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

In presenza di fatture per operazioni inesistenti, il rimborso dell'Iva è ammissibile se il contribuente provi in concreto che sia completamente escluso il rischio di perdita di gettito per l'Erario. In ogni caso, l'Iva versata nell'ambito di una definizione agevolata non preclude, di per sé, alla successiva richiesta di detrazione o rimborso, nel caso in cui l'effetto premiale della definizione riguardi sanzioni e accessori, ma non l'imposta, che resta integralmente dovuta e versata.A fornire queste interessanti indicazioni è la Corte di Cassazione con l'ordinanza 28368/2026.

La controversia nasceva da un silenzio-rifiuto formatosi su un'istanza di rimborso Iva proposta da una società, la quale sosteneva di avere sopportato due volte il carico dell'imposta: una prima volta in occasione del pagamento di fatture emesse da altra società e, una seconda volta, in conseguenza di un Pvc fondato sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti, poi definito in via agevolata (Dl 119/2018).

In sede di merito, il giudice di appello aveva ritenuto che la doppia incidenza dell'Iva giustificasse il rimborso, richiamando il principio unionale di neutralità e reputando irrilevante che il versamento fosse avvenuto in sede di definizione agevolata.L'agenzia delle Entrate ha quindi impugnato la decisione sostenendo sia che la definizione agevolata impedisse il rimborso dell'Iva così versata, sia la mancanza di prova del presupposto essenziale dell'assenza di danno erariale

La Corte ha innanzitutto ribadito che la definizione agevolata non è incompatibile con una successiva domanda di rimborso dell'Iva, proprio perché l'imposta, a differenza di sanzioni e interessi, viene corrisposta per intero. Al contrario, ritenendo irrevocabile e assorbente l'adesione alla definizione anche rispetto all'imposta, si finirebbe per ostacolare in modo indebito il recupero di un tributo pur integralmente pagato, con possibili frizioni rispetto al diritto unionale. In merito all'assenza del danno erariale, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di appello, pur avendo affermato correttamente i principi in materia, non ha verificato la sussistenza delle relative prove a base dell'asserita eliminazione del rischio di danno per l'Erario.

Secondo la Cassazione, nelle ipotesi di fatture per operazioni inesistenti il rimborso dell'Iva indebitamente fatturata e versata è riconoscibile soltanto se sia completamente escluso il rischio di perdita di entrate fiscali da parte dell'Erario.

Sussistono infatti, nella specie, tre distinti rapporti: tra Fisco e soggetto che versa l'imposta, tra le parti dell'operazione per la rivalsa e tra Fisco e destinatario della fattura per la detrazione. Proprio tale autonomia può operare solo se resta salvo il principio di neutralità dell'imposta, che però presuppone, in concreto, l'assenza di perdita di gettito.

La dimostrazione di questa circostanza grava su chi chiede il rimborso. Non è pertanto sufficiente invocare la doppia incidenza dell'imposta tanto meno affermare genericamente che il danno erariale è stato evitato. Occorre che il richiedente provi, in concreto, che la restituzione non determini alcuna perdita di gettito, perché, ad esempio, l'emittente le fatture ha versato la relativa imposta.

La decisione conferma un orientamento abbastanza consolidato in materia. A questo punto sarebbe auspicabile che l'Agenzia, in queste ipotesi, prima di pretendere l'imposta da un contribuente che l'ha de-




Norme & Tributi

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1620 - T.1997

Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 50225 Diffusione: 103693 Lettori: 715000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

tratta a seguito di fatture ritenute inesistenti, verifichi, con gli strumenti a sua disposizione, se il cedente l'abbia regolarmente versata, irrogando nel caso le sole sanzioni.

Così facendo si eviterebbe una complicazione: si pretende un'Iva che poi, dopo anni di giudizi, deve essere restituita, gravata dei relativi interessi, pur sapendo sin dall'accertamento che quella imposta era stata regolarmente versata da chi ha emesso la fattura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1620 - T.1997